84/2026

Sent. n.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

In composizione monocratica, nella persona del Consigliere Giuseppe Di Benedetto, in funzione di Giudice Unico delle pensioni, visto l'atto introduttivo del giudizio; esaminati gli altri atti e i documenti tutti di causa;

Tenuta udienza in data 02.02.2026, con l'assistenza del segretario dott.ssa Nadia Bruno, non intervenute le Parti;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso in riassunzione iscritto al n. 75629 del registro di Segreteria, promosso dal sig. XX, nato a omissis il omissis, residente in omissis (omissis), via omissis n. omissis, C.F. omissis, rappresentato e difeso dall'Avv. Marina Milli (C.F. MLLMRN59A44H501S), p.e.c. marina.milli@avvocato.pe.it, elettivamente domiciliato presso il patronato ACLI in Roma, via G. Marcora n. 18/20;

Contro

INPS, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avvocati Giuseppina Giannico (codice fiscale GNNGPP70B67D883T; PEC avv.giuseppina.giannico@postacert.inps.gov.it) e Andrea Botta (codice fiscale BTTNDR62C04H501R) PEC avv.andrea.botta@postacert.inps.gov.it, ed elettivamente domiciliato in Roma, alla Via Cesare Beccaria 29 presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto medesimo (fax: 0659056308).

FATTO

1. Con il ricorso in riassunzione il ricorrente ha rappresentato che:

- con sentenza n. 137/2017, pubblicata il 16.3.2017 e comunicata il 23.3.2017 la II sezione centrale d'Appello di codesta Corte dei conti, decidendo il ricorso n. 42466, proposto dall'INPS avverso la sentenza n. 360/2011 di questa sezione territoriale, ha annullato la sentenza di primo grado, rinviando il giudizio alla sezione regione Lazio anche per le spese;
- la sentenza precisa come "nel giudizio di primo grado e di nuovo nel giudizio d'appello la difesa del Sig. XX ha negato
 la stessa sussistenza dell'"indebito vantato

dall'Amministrazione", perché i redditi del ricorrente" non potevano comportare la "modifica" del suo trattamento pensionistico. Trattasi di una questione di fatto che esula dalla competenza di questa Sezione...".

2. L'INPS si è costituito in giudizio ed ha rappresentato che:

- il Sig. XX è titolare dall'11 luglio 1989 di pensione diretta in qualità di ex insegnante;
- dal 1° ottobre 1997 è titolare di pensione di reversibilità in qualità di vedovo di YY ai sensi dell'art. 1, comma 41, della legge n. 335 del 1995 e della relativa Tabella F, considerando il reddito personale dichiarato dal pensionato per l'anno 1995;
- in base ai redditi dichiarati dall'interessato per il periodo gennaio 2003 – dicembre 2006 l'Istituto ha rideterminato l'importo mensile spettante a titolo di reversibilità, generando un debito a carico del Sig. XX € 9.064,03, oggetto del presente giudizio.

3.Con ordinanza n. 49/2018 -ritenuta necessaria da parte dell'Inps una integrazione documentale- si

disponeva per l’Ente previdenziale la produzione “entro novanta giorni dal ricevimento della presente ordinanza, una relazione esplicativa in ordine all’affermato superamento da parte del ricorrente dei limiti di reddito di cui all'art. 1, comma 41, della legge n. 335/1995 - tabella F, allegando copia della documentazione presupposta”.

3.1 L’incombente istruttorio restava inadempiuto nonostante i solleciti effettuati (in data 21.04.2021 ed in data 19.06.2023)

DIRITTO

Il ricorso è fondato.

1.In tal senso si rileva che Parte attrice ha contestato la stessa sussistenza dell'"indebito vantato dall'Amministrazione", sostenendo che i redditi del ricorrente" non potevano comportare la "modifica" del suo trattamento pensionistico.

Con la sentenza di appello la sentenza di 1^ gravata dall’Inps è stata annullata con rinvio al giudice di merito, proprio al fine di accertare la questione di fatto della sussistenza o meno dell’indebito.

In ragione dell’inadeguatezza degli elementi presenti agli atti di causa, con ordinanza n. 49/2018 è stato richiesto all’Inps di produrre una relazione esplicativa in ordine all’affermato superamento da

parte del ricorrente dei limiti di reddito di cui all'art. 1, comma 41, della legge n. 335/1995 - tabella F e di fornire copia della relativa documentazione.

L'omesso riscontro dell'incombente istruttorio da parte dell'Inps non può non essere valutato come argomento di prova cioè conferma indiretta della veridicità dei fatti allegati dalla controparte (art. 116 c.p.c.), e come prova del fatto che i documenti contenessero elementi sfavorevoli alla parte che non li ha esibiti (art. 210 c.p.c.).

Ne consegue l'accoglimento del ricorso e, per l'effetto, va annullato il provvedimento di recupero adottato dall'Amministrazione.

2. Le spese di lite seguono la soccombenza e comprensive anche delle spese del giudizio di appello, sono liquidate come da dispositivo.

PQM

La Corte dei conti -Sezione Giurisdizionale per il Lazio, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando

Accoglie il ricorso. Liquida le spese di lite - comprensive anche delle spese del giudizio di appello- in euro 3.000,00, oltre oneri accessori. Nulla per le spese di giudizio.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 02/02/2026.

IL GIUDICE

Giuseppe Di Benedetto

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 26.02.2026
per il Dirigente
F.to digitalmente dott. Alessandro VINICOLA

ALESSANDRO
VINICOLA
CORTE DEI
CONTI
26.02.2026
11:58:17
GMT+01:00